



COMUNE DI MILAZZO

(Provincia di Messina)

ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 94 Del <u>29/08/2019</u>	OGGETTO: <u>“Mozione: Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani. Primo firmatario Consigliere Comunale Maria Magliarditi”.</u> <u>APPROVATA</u>
--	---

L’anno **duemiladiciannove**, il giorno **29** del mese di **agosto**, alle ore **19:55** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **26/08/2019** prot. N.561/UP, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria di prosecuzione**.

All’appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	
ABBAGNATO Paola	X		FOTI Antonio	X		OLIVA Alessandro		
ALESCI Francesco	X		ITALIANO Antonino	X		PIRAINO Rosario	X	X
ANDALORO Alessio	X		MAGISTRI Simone	X		PULIAFITO Luigi	X	
BAGLI Massimo	X		MAGLIARDITI Maria	X		QUATTROCCHI Stefania	X	
CAPONE Maurizio	X		MAIMONE Martina		X	RIZZO Francesco		X
COCUZZA Valentina	X		MAISANO Damiano	X		RUSSO Francesco		X
COPPOLINO Franco Mario	X		MANNA Carmela	X		RUSSO Lydia	X	
DE GAETANO Francesco		X	MIDILI Giuseppe	X		SARAO' Santi Michele	X	
DI BELLA Giovanni	X		NANI' Gaetano		X	SINDONI Mario Francesco		X
FORMICA Pietro Tindaro	X		NASTASI Gioacchino Franco		X	SPINELLI Fabrizio	X	

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 7

Partecipa il Segretario Generale: **Dott. Michele BUCOLO**.

E' presente l'Assessore **DI BELLA**.

Assume la presidenza il Vice Presidente Sig. **Maurizio CAPONE**.

La seduta è pubblica.

In continuazione di seduta.

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente verbale, sono **presenti 21** Consiglieri e **9 assenti** (Abbagnato, Coppolino, De Gaetano, Maimone, Nani, Nastasi, Rizzo, Russo F. e Saraò).

Prende la parola la Consigliera Magliarditi, la quale chiede il prelievo del **punto n.12** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: **"Mozione: Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani. Primo firmatario Consigliere Comunale Maria Magliarditi"** precisando che l'argomento era stato già discusso prima dell'inizio delle vacanze estive e poi interrotto per essere inserito nell'ordine del giorno odierno.

Alle ore 20:25 entra in aula il Consigliere Abbagnato. **Presenti 22.**

Interviene il Consigliere **Formica**, il quale dichiara, anche a nome del proprio partito di appartenenza, di essere contrario al prelievo del punto per le motivazioni che sono già state espresse nella seduta precedente.

Riprende la parola la Consigliera **Magliarditi**, la quale ribadisce che sul punto non vi è alcuna urgenza.

Specifica che il punto era già stato incardinato e discusso.

Evidenzia, come già fatto in passato, che non si tratta dell'approvazione di un regolamento, ma di una mozione a cui viene allegata un prototipo di regolamento da fornire come esempio all'amministrazione.

Sottolinea che il prototipo di regolamento è già stato preso in considerazione da numerosi altri Comuni della zona.

Alle ore 20:27 esce dall'aula il Consigliere Cocuzza. **Presenti 21.**

Il **Presidente** pone ai voti la proposta di prelievo del punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **21.**

CON VOTI **14 FAVOREVOLI**, **2 CONTRARI** (Formica e Italiano) e **5 ASTENUTI** (Manna, Spinelli, Abbagnato, Puliafito e Di Bella) espressi in forma palese, per alzata e seduta.

APPROVA il prelievo del **punto n.12** iscritto all'O.d.g..

A questo punto la Consigliere **Magliarditi** esplicita in sintesi il contenuto della mozione dando una esaustiva spiegazione del principio di sussidiarietà e dando lettura integrale del dispositivo della mozione. Specifica ancora una volta che alla mozione viene allegato un prototipo di regolamento, già sfruttato da altri Comuni, affinché gli uffici possano prendere esempio e redigerne uno su misura per il Comune di Milazzo.

Alle ore 20:30 si allontana il Consigliere Formica. **Presenti 20.**

Interviene il Consigliere **Foti**, il quale dichiara di condividere appieno la mozione in oggetto.

Rammenta che proprio sull'argomento circa un anno e mezzo fa il consiglio Comunale ha votato un atto di indirizzo a firma del Consigliere Bagli in merito ai beni comuni urbani.

Coglie l'occasione quindi, così come già fatto in passato, di allegare un documento vista la necessità di predisporre un regolamento, appunto, sui beni comuni tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di istituire a titolo non oneroso per il bilancio del Comune il laboratorio "Milazzo per i Beni Comuni" e di redigere le linee guida per l'attuazione e il funzionamento del laboratorio "Milazzo per i Beni Comuni".

Precisa che l'amministrazione l'atto dell'indirizzo a firma del Consigliere Bagli non l'ha tenuto in considerazione.

A conclusione d'intervento si auspica che negli ultimi mesi si possa quantomeno avviare una discussione sul punto così come avviene in tutti gli altri Comuni d'Italia.

Il **Presidente**, constatato che non vi sono ulteriori interventi sul punto, pone ai voti la mozione in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE



CONSIGLIERI **PRESENTI E VOTANTI 20**,
CON VOTI **17 FAVOREVOLI** e **3 ASTENUTI** (Italiano, Abbagnato e Puliafito).

D E L I B E R A

di **APPROVARE** la mozione presentata dalla Consigliera Magliarditi, avente per oggetto: "**Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani**", che viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

Alle ore 20:36 si allontana il Consigliere Alesci. **Presenti 19**.

Il **Presidente** introduce il punto n.10 iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "**Regolamento Comunale per le attività di Street Arts e Writers - Approvazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 dello Statuto Comunale**" e cede la parola al primo firmatario.

Prende la parola il Consigliere **Foti**, il quale rappresenta che trattasi di un regolamento presentato nell'anno 2016 e ne illustra in sintesi il punto.

Interviene il Consigliere **Piraino**, il quale chiede se trattasi di una proposta di deliberazione da parte della 3° Commissione Consiliare..

Il **Presidente** conferma che trattasi proprio di una proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere **Saraò**, solo per precisare che trattasi di una proposta iniziale a firma del Consigliere Foti, ma che, in realtà, tale proposta non aveva di fatto un proponente, quindi, la 3° Commissione consiliare ha deciso di intestarsela e portarla in aula per la votazione.

A questo punto il **Presidente** sospende per cinque minuti la seduta per delle verifiche tecniche.



Alla ripresa dei lavori, alle ore 20:50, viene richiamato l'appello nominale.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ABBAGNATO Paola	X	
ALESCI Francesco		X
ANDALORO Alessio		X
BAGLI Massimo	X	
CAPONE Maurizio	X	
COCUZZA Valentina		X
COPPOLINO Franco Mario		X
DE GAETANO Francesco		X
DI BELLA Giovanni	X	
FORMICA Pietro Tindaro		X
FOTI Antonio	X	
ITALIANO Antonino	X	
MAGISTRI Simone	X	
MAGLIARDITI Maria	X	
MAIMONE Martina		X
MAISANO Damiano	X	
MANNA Carmela	X	
MIDILI Giuseppe	X	
NANI' Gaetano		X
NASTASI Gioacchino Franco		X
OLIVA Alessandro	X	
PIRAINO Rosario	X	
PULIAFITO Luigi	X	
QUATTROCCHI Stefania	X	
RIZZO Francesco		X
RUSSO Francesco		X
RUSSO Lydia	X	
SARAO' Santi Michele	X	
SINDONI Mario Francesco	X	
SPINELLI Fabrizio	X	
	19	11

Il **Presidente** dà atto che durante sospensione non si è riusciti a verificare, considerato che gli uffici sono chiusi, l'attestazione della pubblicazione e in ogni caso per la trattazione del punto è necessario il fascicolo in originale, di conseguenza il Presidente rinvia la seduta a data destinarsi.

La seduta viene chiusa alle ore 20:54.

Messaggio numero 166856 del 07-05-2019 ora 15:20

Mittente Andalaro Giuseppa
Destinatario Lisi Alessandra
Oggetto Prot. (A) n.30531 - POSTA CERTIFICATA: mozione regolamento beni comuni

Protocollo n. 30531 del 07-05-2019
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: mozione regolamento beni comuni
Mittente : MAGLIARDITI MARIA
Mail mittente : mariamagliarditi@pec.it

PROT. n. 292 del 07/05/2019
coordinatore servizio responsabile U.O.
n. 31
responsabile del procedimento il dirigente o delegato



Al Segretario del Comune di Milazzo

Al Sindaco del Comune di Milazzo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Milazzo

All' Assessore Di Bella
Servizi sociali e solidarietà. Politiche di inclusione. Politiche abitative. Rapporti col volontariato.
Programmazione delle attività oggetto della L. 328/2000. Politiche del lavoro

All' Assessore Presti
Politiche per la valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, culturale e storico

Al Presidente della II Commissione Consiliare Franco Russo

Ai Colleghi Consiglieri Comunali

APPRESENTA

Mozione

Oggetto: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA I CITTADINI E L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.

Premesso

che un'interpretazione attuale del ruolo di Ente locale richiede la valorizzazione della collaborazione dei cittadini per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, categoria che comprende tutti i beni, materiali, immateriali che i cittadini e l'Amministrazione pubblica riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed al benessere individuale e collettivo;

visto

che l'introduzione nella Costituzione italiana del principio di sussidiarietà ha determinato un'innovazione al modello su cui è stato tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, poiché l'art. 118, ultimo comma, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell'intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

tenuto conto

che per attuare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione, facendolo penetrare in profondità nell'azione e nell'organizzazione amministrativa, sono necessari un insieme organico e coerente di disposizioni normative orientate a valorizzare l'azione diretta dei cittadini, dando certezze circa le modalità e le condizioni del ruolo svolto dal soggetto pubblico, nonché realizzare la



governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità;

rilevato

-che dal 2015 già 181 Comuni hanno approvato un vero e proprio Regolamento per la gestione, la cura e la manutenzione dei Beni comuni urbani, secondo il prototipo proposto da Labsus;

-che l'ambito principale di attuazione di tale Regolamento è costituito dall'instaurazione di diverse modalità di collaborazione, più o meno strutturate, in materia di beni comuni urbani, materiali e immateriali, funzionali al benessere della comunità locale, per le quali si ritiene necessaria una maggiore valorizzazione;

-che il tema della rigenerazione dei beni comuni urbani abbraccia trasversalmente tutte le attività e funzioni del Comune, quale opportunità di condivisione di risorse ed impegni tra pubblico e privato, di socialità all'interno della comunità locale, di valorizzazione degli immobili comunali e degli spazi pubblici, di riconoscimento delle attività proposte con spirito di liberalità o di volontariato;

Considerato

che la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- a) la disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
- b) le attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
- c) la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future;

chiarito

che i cittadini attivi, in quanto non proprietari bensì custodi dei beni comuni, esercitano nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, bensì sull'interesse generale.

ritenuto necessario

che il Regolamento debba disciplinare:

le tipologie e gli interventi previsti;

i soggetti coinvolti;

le competenze all'interno dell'organizzazione comunale;

le procedure gestionali;
le forme di consultazione pubblica;
il coinvolgimento del patrimonio comunale nel rispetto degli obblighi di valorizzazione del medesimo;
la regolazione dei rapporti mediante patti di collaborazione;
le responsabilità e le forme di controllo e di rendicontazione;

si propone

di regolamentare, le predette attività, salvaguardando un uso di pubblico interesse degli immobili e degli spazi aperti, e fornendo una cornice di disciplina che assicuri una organizzazione ed una regolare gestione delle opportunità;

pertanto

i sottoscritti Consiglieri Comunali sottopongono all'attenzione del CC il prototipo di regolamento base allegato, proposto da Labsus, parte integrante e sostanziale della presente mozione e chiedono di adottarlo arricchendolo secondo sensibilità, realtà amministrativa e territoriale del nostro Comune.

Milazzo, 07/05/2019

I Consiglieri Comunali

Magliarditi Maria

Piraino Rosario

Alesci Francasco





**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E
AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 6 - Disposizioni generali
- Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
- Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

**CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA
DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI**

- Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

- Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 12 - Facilitazioni
- Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 - Formazione
- Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

Articolo 19 - Riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

Articolo 24 - Disposizioni transitorie



Roma, gennaio 2018

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) beni comuni urbani e rurali: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) comune o amministrazione: il Comune di Roma Capitale nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - d) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta

a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;

f) cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l'integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;

g) rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

h) gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

i) spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni



comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

g) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

h) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- j) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a

PCL XL Error

Subsystem:

I/O

Error:

InputReadError

Operator:

EndPage

Position:

11238



Presentato in sede
29/08/2019

Al Sindaco del Comune di Milazzo

Al Presidente del Consiglio comunale

Documento sui Beni Comuni. Promozione dell'impegno civico e collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei "BENI COMUNI URBANI".

Premesso che

- la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (Art. 1 comma 2 della Costituzione);
 - la pubblica amministrazione italiana ad ogni livello organizzativo e territoriale è stata interessata, a partire dalle grandi riforme legislative degli anni Novanta, da un diffuso processo di rinnovamento dell'azione amministrativa;
 - la potestà regolamentare e le esperienze di molti altri Comuni italiani hanno intrapreso percorsi volti a rafforzare e promuovere il tema della democrazia partecipativa attraverso l'adozione di appositi regolamenti;
 - trasparenza, partecipazione, semplicità, distinzione fra politica e amministrazione, sussidiarietà, hanno profondamente segnato sia la definizione del quadro normativo, sia l'azione quotidiana degli amministratori e degli uffici pubblici negli ultimi due decenni;
- L'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà "orizzontale" nel testo costituzionale (articolo 118, ultimo comma: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"), sancisce una tappa fondamentale di tale processo di rinnovamento;
- l'intervento di cura e di rigenerazione dei Beni Comuni Urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità è strumento per il pieno sviluppo della persona umana;
 - i cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno;
 - sulla base dell'art. 3 della Costituzione italiana i cittadini e l'amministrazione possono perseguire insieme la rimozione degli "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione";



- "I beni comuni sono a titolarità diffusa, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Indisponibili per il mercato, i beni comuni si presentano così come strumento essenziale perché i diritti di cittadinanza, quelli che appartengono a tutti in quanto persone, possano essere effettivamente esercitati" (S. Rodotà, 2012);

Considerato che

- la città nella accezione più ampia incrocia integralmente la definizione e il valore di "Bene Comune", nei suoi profili sociali, urbanistici, finanziari, educativi ecc., necessita di un radicale mutamento nella disciplina dei rapporti fra Amministrazione Comunale e cittadini;

- I protagonisti-chiave del processo sono la pubblica amministrazione (non solo la Città, ma anche l'amministrazione regionale, la rete degli enti locali e delle agenzie di scopo) e il terzo settore (le imprese cooperative e sociali, i comitati, le associazioni, il volontariato);

- La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti principi generali: a) Fiducia reciproca; b) Pubblicità e trasparenza; c) Responsabilità; d) Sostenibilità degli interventi; e) Proporzionalità tra interessi pubblici coinvolti e interventi;

- l'amministrazione condivisa non va perseguita quale strumento di riduzione della spesa pubblica, anche se potrebbe presentarsi come vantaggiosa in una valutazione di costi e benefici. La sfida dell'amministrazione condivisa è piuttosto la costruzione di un modello di welfare adeguato alla complessità urbana, fondato sulla collaborazione e sull'assunzione di responsabilità da parte di tutti;

- considerato il noto saggio "The tragedy of the commons" scritto dal biologo Garret Hardin e pubblicato su "Science" nel 1968;

Considerate

le due scuole di pensiero *liberista* e *socialdemocratica*. La prima sostiene che la soluzione relativamente all'eccessivo depauperamento dei beni comuni, si possa risolvere con un'apertura al mercato, in quanto privatizzare i beni comuni costituirebbe un freno all'eccesso di sfruttamento. La seconda scuola, quella socialdemocratica classica sostiene invece che il bene comune vada semplicemente statalizzato. Lo Stato in un regime democratico non è altro che il più autentico rappresentante degli interessi generali;

Considerata

- l'attuale crisi della democrazia rappresentativa, la sfiducia verso la politica di strati sempre maggiori della popolazione, la corruzione, e altri fenomeni degenerativi che in Italia abbiamo conosciuto fin troppo bene pongono qualche interrogativo sulla sufficienza di un controllo statale dei beni comuni;

- che la soluzione che nasce dall'esperienza della democrazia partecipativa è un'originale mix di autogoverno e socialdemocrazia. Una "terza via" tra il "privato" e lo "statale" che disegna una nuova idea di "pubblico" in cui lo Stato è uno degli attori, non l'unico.



Preso atto che


- la definizione di "beni comuni" è quella consolidata nella dottrina giuridica: per beni comuni urbani si intendono "i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione";
- con la dizione "cittadini attivi" si intendono invece "tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- Il concetto di "beni comuni" ("common goods"), in economia, indica originariamente quei beni quali le risorse naturali (acqua, la fauna, ecc.) esauribili, ma dal cui sfruttamento nessuno può essere escluso. I beni comuni sono anche definiti più precisamente come "beni di proprietà comune";
- andrebbero individuate formule pattizie o istituzionali/organizzative specificatamente pensate e costruite per realizzare la governance dei beni comuni e cioè l'instaurazione di forme di partenariato sostenibile, stabile e di lungo termine tra il soggetto pubblico e la comunità finalizzate alla cura della città;

Tutto ciò premesso e considerato si propone

- di predisporre un Regolamento sui Beni Comuni (vedi per es. Bozza Comune di Parma) tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
- di istituire a titolo non oneroso per il bilancio del Comune il "Laboratorio Milazzo per i beni comuni";
- di redigere le linee guida per l'attuazione e il funzionamento del "Laboratorio Milazzo per i beni comuni".

MILAZZO, 29/09/2019

Firma



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
MICHELE DUCOLO

IL VICE PRESIDENTE
MAURIZIO CAPONE

Il Consigliere Anziano
DIBELLA GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 28/11/19 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'Albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---